

**ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONCESSIONE DEI
BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO
APPARTENENTE AL COMPARTO E ALL'AREA FUNZIONI CENTRALI
- ANNO 2025 -**

Il giorno 29 ottobre 2025, presso la sede centrale dell'Inail di P.le Pastore, n. 6 - Roma, si è svolto l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dell'Inail del comparto e dell'area funzioni centrali e la Delegazione di parte pubblica per definire i criteri per la ripartizione delle somme disponibili per la concessione dei benefici socioassistenziali a favore del medesimo personale per l'anno 2025.

Al riguardo, le parti concordano di ripartire le suddette risorse e di attribuire i relativi benefici socioassistenziali secondo i criteri e le modalità specificate nell'allegato disciplinare che, unitamente alla sottostante dichiarazione congiunta, formano parte integrante del presente accordo integrativo.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LA DELEGAZIONE

PER IL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

CISL FP	Il Presidente
CONFSAL UNSA	Il Direttore generale
FLP	Il Direttore Centrale Risorse Umane
CONFINTESA FP	Il Direttore Centrale Programmazione Bilancio e Controllo
	Il Direttore Centrale Organizzazione Digitale

PER L'AREA FUNZIONI CENTRALI

CISL FP	
DIRSTAT-FIALP-UNSA	
ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM	
FLEPAR RSA	
CIDA FC	
UIL PA	
CGIL FP	
UNADIS	

Dichiarazione congiunta

Le parti, nel condividere la necessità di subordinare la concessione dei benefici socioassistenziali alla verifica del livello economico patrimoniale dei relativi beneficiari, assumono l'impegno a valutare l'eventuale estensione alla generalità degli interventi socioassistenziali, a partire dall'anno 2026, dell'utilizzo dell'ISEE per l'attribuzione degli stessi, secondo le fasce reddituali che verranno stabilite in sede di contrattazione integrativa.

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI SOCIOASSISTENZIALI
AL PERSONALE DELL'ISTITUTO CON CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
LAVORO DEL COMPARTO E DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI
ANNO 2025**

BENEFICI E RISORSE FINANZIARIE

Per l'anno 2025, le risorse disponibili per il finanziamento dei benefici socioassistenziali del personale del comparto e dell'area funzioni centrali (ivi compresi i dirigenti di II fascia dell'ex Ispesl) ammontano complessivamente a € **5.527.687,50** e sono ripartite secondo il seguente piano di utilizzo.

BENEFICI		NUM.	VALORI MASSIMI UNITARI	TOTALE PARZIALE	STANZIAMENTI
POLIZZA SANITARIA + SPESE DI FUNZIONAMENTO ASDEP					2.745.764,78
BORSE DI STUDIO	- Scuole secondarie di II grado	815	300,00	244.500,00	439.500,00
	- Università/Istituzioni di alta cultura	390	500,00	195.000,00	
CONTRIBUTO ALLO STUDIO	- Scuole primarie		180,00		1.320.000,00
	- Scuole secondarie di I grado		280,00		
	- Scuole secondarie di II grado		310,00		
	- Università/Istituzioni di alta cultura		390,00		
CONTRIBUTO PREDIDATTICO			150,00		56.250,00
CONTRIBUTO LINGUA STRANIERA (Scuola secondaria II grado e Università)			300,00		46.500,00
BENEFICI ESTIVI	- Asili nido		600,00		412.280,00
	- Centri estivi ISEE < di 50.000 euro		700,00		
	- Centri estivi ISEE omissio o >= di 50.000 euro		480,00		
CONTRIBUTO ASSISTENZA PROTESICA			2.800,00		460.000,00
SUSSIDI			2.800,00		47.392,72
TOTALE GENERALE					5.527.687,50

I benefici socioassistenziali, fatta eccezione per la polizza sanitaria e le borse di studio, sono concessi nei limiti degli specifici stanziamenti. Qualora, quest'ultimi si rivelino insufficienti a soddisfare le richieste, si procede al riproporzionamento dei benefici spettanti.

Le eventuali somme che residuassero dal pagamento dei predetti benefici sono destinate, al consolidamento dei dati di bilancio consuntivo per l'anno 2025, a

incrementare gli stanziamenti suindicati nel piano di utilizzo, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa a livello nazionale.

I SOGGETTI DEI BENEFICI SOCIOASSISTENZIALI

Il presente disciplinare prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

- Il titolare del diritto è il dipendente dell'Istituto appartenente al comparto o all'area funzioni centrali nonché il dirigente dell'ex Ispesl che nel corso dell'anno 2025 risulti nei ruoli dell'Istituto, con contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, per un periodo non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dallo specifico disciplinare della Polizza sanitaria. Detto limite temporale non si applica in caso di decesso avvenuto nel corso del medesimo anno 2025. Relativamente all'assistenza protesica e ai sussidi, si precisa che il dipendente deve, inoltre, essere nei ruoli dell'Inail al momento in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato origine alla richiesta del beneficio.

Non è titolare del diritto:

- a) il dipendente comandato da altre amministrazioni;
 - b) il dirigente con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis* del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
- Il beneficiario è il destinatario del beneficio socioassistenziale e può coincidere con il titolare del diritto (come, ad esempio, nel caso in cui il titolare del diritto richieda per sé il contributo per l'assistenza protesica). Fatte salve le diverse fattispecie indicate nel presente disciplinare, sono destinatari dei benefici socioassistenziali anche i seguenti familiari fiscalmente a carico del dipendente:
 - il coniuge del titolare del diritto;
 - il figlio, l'orfano del titolare del diritto e l'orfano dell'altro genitore non titolare del diritto, di età non superiore ai 26 anni (ovvero nato a partire dal 1° gennaio 1999), ivi compreso il figlio in affidamento preadottivo disposto con sentenza del Giudice dei minori, ovvero in affidamento temporaneo con riferimento a minori provenienti da situazioni familiari precarie (carcerati, tossico dipendenti o famiglie disagiate) disposti con pronuncia del tribunale dei minori.
 - Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda per ottenere il beneficio socioassistenziale, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto;
 - il coniuge del titolare, in caso di decesso del titolare;
 - il figlio maggiorenne del titolare, in caso di decesso del titolare;
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale, limitatamente per i benefici socioassistenziali destinati al proprio figlio;
 - il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Nel caso in cui i genitori siano entrambi dipendenti dell'Istituto, i benefici destinati ai propri figli possono essere richiesti da un solo genitore che dovrà attestare il consenso

dell'altro genitore nell'apposita dichiarazione, indicandone il nominativo. Il predetto consenso è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei benefici.

ATTESTAZIONE ISEE

Per l'assistenza protesica, per il contributo per lo studio della lingua straniera, per i centri estivi e per i sussidi il richiedente deve allegare alla domanda l'ISEE "ordinario" relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Nel caso in cui i benefici siano richiesti per i figli minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni, è necessario presentare l'ISEE "minorenni".

Per gli studenti universitari, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nella graduatoria delle borse di studio, è richiesta la presentazione dell'ISEE "università".

È escluso dalla presentazione dell'ISEE il personale dipendente frontaliero (italiani residenti all'estero) fatta eccezione per la concessione delle borse di studio per gli studenti universitari. In questo caso va presentato "l'ISEE università parificato".

I BENEFICI SOCIOASSISTENZIALI IN DETTAGLIO

➤ **Polizza Sanitaria**

Per l'anno 2025, il costo pro capite del premio della polizza sanitaria è pari a € 366,51 per un costo complessivo stimato in **€ 2.745.764,78** (comprensivo delle spese di funzionamento ASDEP di **€ 51.000,00**).

➤ **Borse di Studio**

Per l'anno scolastico/accademico 2024/2025 sono messe a disposizione 1.205 borse di studio complessive da bandire per i seguenti percorsi di istruzione:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - scuole secondarie di secondo grado | € 300,00 x 815 borse di studio |
| - università o istituzioni di alta cultura | € 500,00 x 390 borse di studio |

Criteri generali per la partecipazione ai bandi per le borse di studio

✓ Il richiedente deve:

- allegare il modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo utile alla graduatoria di merito. In caso di mancata allegazione dell'ISEE ovvero quest'ultimo presenti un valore superiore a 50.000,00 euro non è attribuito alcun punteggio aggiuntivo.
- non fruire di altri analoghi benefici con riferimento anche a eventuali borse di studio erogate all'altro genitore dal proprio datore di lavoro;
- sono esclusi, altresì dal beneficio, gli studenti che abbiano frequentato università o scuole straniere (fatta salva la frequentazione all'estero della

scuola secondaria di secondo grado, per un periodo massimo di un anno, come disciplinato dalla nota del MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 "Linee di Indirizzo sulla Mobilità Studentesca Internazionale Individuale");

- ✓ I figli dei dipendenti che concorrono alle borse di studio devono:
 - essere fiscalmente a carico del dipendente nel corso dell'anno 2025;
 - avere un'età non superiore ai 26 anni (ossia nati a partire dal 1° gennaio 1999). Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti che, nell'anno di riferimento, risultino ripetenti o fuori corso.

Ulteriori criteri per la partecipazione ai bandi per le borse di studio

- ✓ per le scuole secondarie di secondo grado:
 - la frequenza di un istituto scolastico statale o non statale, ivi inclusa la frequenza di un anno della scuola secondaria di secondo grado all'estero, come da citata nota del MIUR, purché i voti siano inequivocabilmente riconducibili a quelli della scuola italiana. Sono invece esclusi i corsi preaccademici. Pertanto, nel caso in cui lo studente frequenti la scuola secondaria di secondo grado e contestualmente un corso accademico (es: Conservatorio di musica), è possibile concorrere esclusivamente per la borsa di studio relativa alla scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, qualora lo studente frequenti due anni in uno, sarà ammesso a partecipare solo per la classe superiore.
 - aver riportato una votazione media non inferiore a 6,5/10 (per i primi quattro anni) ovvero una votazione all'esame finale non inferiore a 70/100 (per il quinto anno). A tali fini viene fatto riferimento alla media aritmetica dei voti, espressi in termini numerici, ottenuti nelle singole materie.
Sono, pertanto, escluse dalla media, le valutazioni relative all'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività didattiche alternative all'IRC mentre la valutazione della condotta concorre alla formazione della media dei voti in quanto espressa in decimi.
- ✓ per l'università:
 - la frequenza di un'università statale, privata o online (laurea triennale, magistrale, a ciclo unico) ovvero, per coloro che hanno già conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado, la frequenza di un'istituzione di alta cultura abilitata a rilasciare i titoli accademici AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica), con esclusione dei corsi preaccademici e degli esami sostenuti nell'ambito della partecipazione al programma "Erasmus";
 - aver riportato almeno una votazione media non inferiore a 25/30, con il superamento del 50% dei crediti previsti per l'anno accademico. A tali fini viene presa in considerazione la media dei voti espressi in trentesimi ponderata con i relativi crediti previsti per ogni facoltà. Occorre riportare **tutti** gli esami sostenuti durante le sessioni dell'anno accademico 2024/2025, anche se pertinenti al piano di studi di un anno diverso. Si tiene conto, altresì, degli esami sostenuti durante eventuali sessioni straordinarie purché sempre relative all'anno accademico 2024/2025. Al solo fine del computo dei crediti

sono conteggiati anche gli esami in cui non figura una votazione espressa in trentesimi (es.: idoneo, ecc.);

- non essere in possesso di altro diploma di laurea o titolo accademico dello stesso livello. Ne consegue che per uno studente che abbia già conseguito la laurea di primo livello (triennale) la domanda per la borsa di studio può essere presentata esclusivamente per la laurea magistrale (biennale) o per gli anni successivi al terzo del nuovo corso di studi se si tratta di laurea a ciclo unico;
- sono altresì esclusi gli studenti che durante l'anno di riferimento del bando effettuano solo la prova finale.

Graduatorie

Le graduatorie sono formate in base al punteggio attribuito alla media dei voti conseguiti indicata nel precedente punto.

Il punteggio di merito è inoltre incrementato, in relazione all'indicatore ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, fino a un massimo di 1,50 punti, come di seguito rappresentato.

ISEE fino a € 30.000	punti 1,50
ISEE superiore a € 30.000 e fino a € 40.000	punti 1,00
ISEE superiore a € 40.000 e fino a € 50.000	punti 0,50
ISEE superiore a € 50.000 o mancata presentazione...	punti 0,00

L'assegnazione delle borse di studio è effettuata sulla base dell'ordine delle graduatorie entro il numero di borse di studio bandite per ciascun percorso di istruzione.

A parità di punteggio, la preferenza è determinata nell'ordine, dalla frequenza della classe o dell'anno accademico superiore e dalla minore età.

➤ Contributo allo studio

Il contributo allo studio è concesso per ciascun figlio, nelle misure economiche massime sottoelencate, per la frequenza di:

- Scuole primarie	€ 180,00
- Scuole secondarie di primo grado	€ 280,00
- Scuole secondarie di secondo grado, ITS e Accademie	€ 310,00
- Università o Istituzioni di alta cultura	€ 390,00

Criteri generali per accedere al contributo allo studio

✓ I figli dei dipendenti per i quali viene richiesto il contributo devono:

- avere un'età non superiore ai 26 anni (ossia nati a partire dal 01/01/1999);
- essere fiscalmente a carico del dipendente nel corso dell'anno 2025;
- frequentare un istituto scolastico/universitario italiano statale o non statale.

Il contributo, infatti, è escluso per la frequenza di:

- scuole/università straniere, fatta eccezione della frequenza della scuola secondaria di secondo grado all'estero, per un periodo massimo di un

anno, come indicato nel successivo paragrafo relativo agli "Ulteriori criteri per accedere al contributo alla studio";

- scuole non paritarie;
- università non riconosciute;
- nel caso di frequenza di corsi scolastici che prevedano 2 anni in 1, essere ammessi al contributo solo per l'anno superiore.

Ulteriori criteri per accedere al contributo allo studio

✓ Per la scuola primaria:

- la frequenza dell'anno scolastico 2025/2026;

✓ Per le scuole secondarie di primo grado:

- la frequenza dell'anno scolastico 2025/2026;

✓ Per le scuole secondarie di secondo grado:

- la frequenza dell'anno scolastico 2025/2026 in uno dei seguenti istituti scolastici:
 - liceo, istituto tecnico, istituto professionale, ivi inclusa la frequenza di scuole telematiche (c.d. "Centri di Preparazione") e della scuola secondaria di secondo grado all'estero, per un periodo massimo di un anno, come disciplinato dalla nota del MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 "Linee di Indirizzo sulla Mobilità Studentesca Internazionale Individuale");
 - istituti tecnici superiori (ITS) post-diploma per i quali è prevista una retta annuale;
 - le Accademie, intese come corsi di formazione post-scolastica, che rilasciano attestati di qualifica professionale (es. Accademie di moda, Accademia Europea scuola interpreti);
 - corsi di formazione professionali gestiti dalle Regioni, rivolti a coloro che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado), purché prevedano un costo d'iscrizione e una durata di almeno un biennio;
- nel caso in cui lo studente frequenti sia la scuola secondaria di secondo grado sia un corso accademico (es: Conservatorio di musica) è possibile riconoscere esclusivamente il contributo relativo alla scuola secondaria di secondo grado;

✓ Per l'università:

- la frequenza nell'anno accademico 2025/2026 di uno dei seguenti percorsi di istruzione:
 - università statale, non statale o telematica;
 - istituzioni di alta cultura abilitati a rilasciare i titoli accademici AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) limitatamente a coloro che hanno già conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado, con esclusione dei corsi preaccademici;
- sono ammessi al contributo coloro che, in attesa di sostenere l'esame di laurea triennale, hanno presentato domanda di preiscrizione al corso per il conseguimento della laurea magistrale. Viceversa, il contributo non è

concesso a coloro che hanno sostenuto il pagamento della sola tassa dovuta per sostenere il diploma di laurea;

- il contributo è escluso, per la formazione post-laurea, per i corsi frequentati all'estero (es. Erasmus, in quanto gli stessi prevedono già un contributo a carico dello Stato) e per le università straniere.

Pagamento del contributo allo studio:

Il contributo allo studio è corrisposto, indipendentemente dall'ordine di studio, in un'unica soluzione e nei limiti del relativo accantonamento complessivo.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), è attribuito un ulteriore importo, in misura corrispondente al contributo erogato, in relazione al tipo di scuola frequentata e senza limiti di età.

➤ **Contributo predidattico**

Il contributo è riservato ai figli dei dipendenti che, alla data del 31/12/2025, siano in età prescolare e che risultino inseriti nell'anagrafica familiare; non compete a coloro che, per l'anno scolastico 2025/2026, sono iscritti al primo anno della scuola primaria.

L'importo è fissato in **€ 150,00** e nei limiti del relativo accantonamento complessivo.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), è attribuito un ulteriore importo, in misura corrispondente al contributo erogato.

➤ **Contributo per lo studio della lingua straniera**

Il contributo spetta ai dipendenti, con ISEE non superiore a € 50.000,00, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, in relazione alla spesa sostenuta per la frequenza di corsi di lingua straniera.

Criteri generali per accedere al contributo per lo studio della lingua straniera

✓ I richiedenti devono:

- allegare il modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. In caso di mancata allegazione dell'ISEE, ovvero quest'ultimo presenti un valore superiore a 50.000,00 euro, il contributo non è spettante. La procedura non consente di inoltrare la richiesta nel caso in cui l'ISEE sia superiore a tale importo o in caso di ISEE non dichiarato;
- dichiarare l'avvenuta iscrizione al corso e presentare la documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale o scontrino parlante) dal quale si evinca che la spesa è stata sostenuta nell'anno solare di riferimento. Il contributo, pertanto, è concesso in relazione alle sole spese sostenute nel periodo gennaio-dicembre 2025. Per il solo anno 2025, potranno essere ammesse al contributo le spese sostenute nel corso del 2024, ma relative a corsi frequentati nel 2025, per le quali si dichiara di non aver già beneficiato del contributo.

✓ I figli dei dipendenti per i quali viene richiesto il contributo devono:

- avere un'età non superiore ai 26 anni (ovvero nati a partire dal 01/01/1999);
- frequentare, in Italia o all'estero, un corso di lingua straniera, presso istituti scolastici pubblici o privati autorizzati all'insegnamento delle lingue straniere, in presenza o *on-line*. Il contributo è altresì erogato per i corsi di lingua straniera "extracurricolari" svolti nella scuola media superiore frequentata dallo studente, con la sola esclusione degli studenti frequentanti progetti Erasmus;
- frequentare, nell'anno 2025, la scuola media superiore di secondo grado o l'università.

Pagamento del contributo per lo studio della lingua straniera

L'importo massimo è fissato in € **300,00** e nei limiti del relativo accantonamento complessivo.

Ai fini del calcolo del contributo si tiene conto esclusivamente della spesa sostenuta per il corso di lingua straniera, con esclusione delle eventuali spese di viaggio.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/92) il suddetto limite massimo di 300,00 euro è elevato, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, fino a un massimo di € 2.800,00, senza limiti di età, fermo restando il rispetto del limite ISEE già menzionato.

➤ **Benefici estivi: asili nido – centri estivi residenziali e non residenziali**

I benefici estivi spettano ai dipendenti per ciascun figlio che, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2025, usufruisca di asili nido estivi o centri estivi (residenziali e non residenziali).

Criteri generali per accedere ai benefici estivi

✓ I richiedenti devono:

- presentare la documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale o scontrino parlante) attestante la spesa sostenuta per l'asilo nido o per il centro estivo nel periodo compreso tra giugno e settembre 2025. Qualora non sia possibile desumere la natura della spesa dalla documentazione fiscale presentata, quest'ultima dovrà essere integrata con una dichiarazione del soggetto che l'ha emessa che attesti, inequivocabilmente, la tipologia della spesa stessa ossia lo svolgimento di un complesso di attività ludico-ricreative. Invece, nel caso in cui il soggetto che eroga il servizio non sia obbligato al rilascio di ricevuta o scontrino fiscale, è ammessa la presentazione, in luogo di tale documentazione, della ricevuta del bonifico bancario o del bollettino postale con cui sono stati effettuati i pagamenti, unitamente alla predetta dichiarazione da parte del soggetto erogatore del servizio.

I dipendenti hanno diritto all'erogazione di una sola tipologia di contributo tra asilo nido e centro estivo.

Ulteriori criteri per accedere al contributo per l'asilo nido

✓ I figli dei dipendenti per i quali viene richiesto il contributo devono:

- avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni compiuti nell'arco del 2025 (ovvero nati nel periodo 01/01/2022 – 30/09/2025);
- frequentare un asilo nido pubblico o privato ivi compresi gli asili nido aziendali INAIL (in Roma, presso lo stabile di piazzale Giulio Pastore e in Milano, presso lo stabile della Direzione regionale) durante il suddetto periodo estivo.

Pagamento del contributo per l'asilo nido:

L'importo massimo è fissato in **€ 600,00** e comunque nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore.

E' prevista la possibilità di accedere al contributo anche qualora il beneficiario del contributo sia destinatario di analoghi benefici (come, ad esempio: il c.d. "bonus nido" erogato dall'Inps ai sensi dell'art. 1, c. 355, della legge n. 232/2016, il bonus per la scuola materna da parte dei comuni che aderiscono a tale iniziativa, rimborsi erogati allo stesso titolo da altri datori di lavoro, ecc.), ma per la sola differenza residuale tra la spesa sostenuta e le somme già percepite per gli analoghi benefici ed entro il limite massimo di 600,00 euro.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art. 3 comma e legge 104/92) il suddetto limite massimo di 600,00 euro è elevato, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, fino a un massimo di € 2.800,00.

Ulteriori criteri per accedere al contributo per i centri estivi (residenziali e non residenziali)

✓ I richiedenti devono:

- allegare il modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ai fini dell'individuazione dell'importo massimo di contributo spettante.

✓ I figli dei dipendenti per i quali viene richiesto il contributo devono:

- avere un'età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti nell'arco dell'anno 2025 (ovvero nati tra l'01/01/2011 e il 31/12/2022).
- frequentare un centro estivo residenziale o non residenziale, situato sul territorio nazionale, che, nell'arco della giornata, offra servizi di tipo ludico, ricreativo, formativo e/o sportivo.

Tenuto conto dell'aspetto sociale che riveste il beneficio in esame, volto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, si precisa che il contributo non può riferirsi all'iscrizione e alla frequenza di corsi specifici quali ad esempio i corsi di nuoto, tennis, equitazione, danza, ecc. Tali attività, pertanto, qualora venissero offerte dal centro estivo:

- devono essere ricomprese, comunque, all'interno delle attività ludico/ricreative svolte dal centro estivo stesso;
- non devono costituire attività esclusiva della struttura o essere oggetto di specifici corsi.

Sono, quindi, incluse nel contributo le frequentazioni delle ASD o dei Centri Estivi che attestino di svolgere prevalentemente un tipo di attività (ad es.

equitazione, calcio), purché le stesse siano sempre ricomprese all'interno di un complesso di attività ludico ricreative offerte dal centro stesso.

Si sottolinea, che sono comunque escluse dal contributo le quote riferite al soggiorno presso strutture alberghiere o villaggi turistici che, tra i servizi offerti alle famiglie ospitate, ricomprendono attività ricreative e di intrattenimento per i bambini.

Per i figli portatori di handicap grave (art. 3 comma 3, della legge 104/1992), è possibile accedere al contributo connesso al centro estivo anche in caso di superamento dei 14 anni di età, purché abbiano svolto, nel periodo estivo (compreso tra giugno e settembre 2025) specifiche attività ludico/ricreative o comunque attività di intrattenimento anche al di fuori di strutture qualificate come centri estivi.

Pagamento del contributo per i centri estivi:

In relazione all'indicatore ISEE, la misura massima del contributo viene differenziata come segue:

- Indicatore ISEE inferiore ad € 50.000 contributo max = **€ 700,00**
- Indicatore ISEE pari o superiore ad € 50.000 contributo max = **€ 480,00**

A coloro che non presenteranno il modello ISEE, sarà riconosciuto il contributo di valore inferiore (€ 480,00).

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art. 3 comma e legge 104/92) il suddetto limite massimo è elevato, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, fino a un massimo di € 2.800,00.

➤ **Contributo per assistenza protesica**

Destinatari del contributo

Il contributo è riservato ai dipendenti, al coniuge e ai figli fiscalmente a carico di età non superiore a 26 anni (ovvero nati a partire dall' 01/01/1999) nonché ai figli fiscalmente a carico riconosciuti portatori di invalidità civile pari al 100% e destinatari della legge n. 104/92, art. 3, comma 3, senza limite di età.

Criteri generali per accedere al contributo per l'assistenza protesica

✓ I richiedenti devono:

- allegare il modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo spettante. In caso di mancata allegazione dell'ISEE, ovvero quest'ultimo presenti un valore superiore a 50.000,00 euro, il contributo non è spettante
- allegare la prescrizione medica da parte del medico specialista o del medico di famiglia. In caso di smarrimento della prescrizione medica è possibile allegare una dichiarazione del medico che l'aveva emessa, attestante la conformità del documento di spesa alla prescrizione stessa. Per i dispositivi ottici, in alternativa alla prescrizione medica, è possibile presentare la prescrizione dell'ottico mentre per gli apparecchi ortodontici, protesi e impianti dentali è possibile presentare il preventivo con il dettaglio delle singole voci di spesa);

- allegare idoneo documento fiscale (fattura, ricevuta fiscale o scontrino "parlante") che deve:
 - **essere conforme alla prescrizione medica o agli altri documenti indicati nel precedente alinea da presentare in luogo della prescrizione medica;**
 - riportare il nominativo o il codice fiscale del destinatario della protesi, dell'ausilio o dell'impianto;
 - essere emesso **nel corso del 2025**, successivamente alla prescrizione medica, fatto salvo quanto previsto in caso di smarrimento della prescrizione stessa;
 - riportare il dettaglio delle varie voci di spesa ammesse al contributo. Non sono presi in considerazione documenti fiscali generici, dai quali non si evinca, inequivocabilmente, la tipologia della spesa (ad esempio: relativamente alle protesi o agli impianti di cui alla lettera a), non sono ammesse al contributo documenti fiscali riportanti descrizioni generiche come "cure odontoiatriche"). Per questi casi, ai fini dell'istruttoria, è possibile integrare la documentazione fiscale con una dichiarazione del soggetto che l'ha emessa in cui venga indicato il dettaglio della spesa. Non è ammessa al contributo la spesa relativa all'imposta di bollo della fattura/ricevuta fiscale.

Il contributo, per l'anno 2025, è riservato alle sole seguenti tipologie di protesi e ausili, prescritte per finalità terapeutiche e ricostruttive, il cui elenco è da ritenersi tassativo:

- a) apparecchi ortodontici, protesi e impianti dentali. Sono ammesse al contributo anche le prestazioni sanitarie quali: prima visita valutativa, anestesia locale, punti di sutura, radiografie endorali, avulsioni dentarie, cure canalari e devitalizzazione e foto pre e post-operatorie, purché le stesse siano strettamente connesse all'installazione degli apparecchi, protesi e impianti e vengano riportate, in dettaglio, nella medesima documentazione fiscale;
- b) calzature ortopediche e plantari;
- c) dispositivi ottici correttivi (per un importo massimo di € 500,00 per componente del nucleo familiare e per il solo costo delle lenti, con esclusione, quindi, del costo della montatura). La ricevuta dovrà indicare l'importo relativo alle lenti e alla montatura in modo distinto. Nel caso in cui dalla documentazione non si evinca il costo delle lenti ma solo l'intero costo dell'occhiale, il contributo sarà riferito al 50% della spesa. Riguardo le lenti a contatto graduate, sono esclusi dal contributo i costi per i liquidi di pulizia;
- d) protesi acustiche;
- e) busti ortopedici (con esclusione delle fasce elastiche di qualunque tipo);
- f) ausili per la deambulazione (stampella, tripode, quatripode, deambulatori, carrozzine);
- g) protesi mammarie;
- h) cuscini, traverse e materassi antidecubito.

Il contributo è erogato nei soli casi non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale o il cui rimborso non sia stato richiesto nell'ambito di altra polizza sanitaria o di altra

natura. Nel caso di rimborso parziale, il contributo sarà riferito alla parte di spesa non rimborsata.

La Direzione centrale Risorse umane potrà avvalersi delle professionalità ritenute necessarie ai fini dell'istruttoria e della definizione delle istanze pervenute.

Pagamento del contributo per l'assistenza protesica:

Fermo restando il limite massimo, annuo e per nucleo familiare, di **2.800,00** euro, il contributo è calcolato applicando alla spesa sostenuta la percentuale corrispondente al valore dell'ISEE presentato, come indicato nella tabella sottostante. Si evidenzia che, la spesa indicata alla precedente lettera c), una volta proporzionata al valore dell'ISEE presentato, concorre alla formazione del contributo nel limite massimo di 500 euro per componente del nucleo familiare.

ISEE fino a 30.000 euro	80%
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 40.000 euro	75%
ISEE superiore a 40.000 euro e fino a 45.000 euro	70%
ISEE superiore a 45.000 euro e fino a 50.000 euro	65%
ISEE superiore a 50.000 euro o mancata presentazione	0%

➤ Sussidi

Fermo restando il limite reddituale di 50.000,00 euro, ai fini dell'individuazione del reddito disponibile utile alla concessione dei sussidi, è considerato il valore dell'ISEE in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, diminuito di eventuali ritenute, di natura ricorrente, operate sulla cedola mensile e conseguenti al rimborso di finanziamenti ricevuti a titolo di prestito o di pignoramenti.

Le somme trattenute a titolo di rimborso prestiti, tenuto conto che sono presumibilmente dovute ad una spesa che ha arricchito il patrimonio del dipendente, sono considerate nella misura del 25%.

Nel caso di pignoramenti, invece, le somme trattenute vengono decurtate interamente dal reddito ISEE, in quanto si presume che rappresentino un'effettiva difficoltà economica.

Il sussidio è erogato in presenza di documentate situazioni di necessità del dipendente e dei familiari a carico, determinate da gravi eventi, le cui spese, sostenute nell'anno di riferimento del sussidio, incidono in maniera significativa sul bilancio familiare (verbale intesa del 6 marzo 2017 e circolare 38/91), entro l'importo massimo di € **2.800,00** (tale limite si intende per anno e per nucleo familiare) e previa valutazione del Direttore Centrale Risorse Umane.

È soppresso quanto previsto nell'ultimo paragrafo, del citato accordo del 6 marzo 2017, in tema di reiterazione della domanda.

Inoltre, ai fini del sussidio, possono essere presentate, debitamente documentate, le spese sostenute per l'acquisto/uso di strumenti compensativi e di sussidi tecnici/informatici necessari o che favoriscano l'apprendimento di soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ivi comprese le spese sostenute per percorsi riabilitativi.

I richiedenti devono dichiarare di non aver percepito alcun rimborso o beneficiato della detrazione per la spesa presentata. Diversamente, nel caso in cui il richiedente abbia già beneficiato del rimborso o della detrazione, la richiesta di sussidio farà riferimento all'eventuale parte residua.

Tale principio è applicato, in generale, a tutte le spese per le quali specifiche leggi prevedono rimborsi o agevolazioni fiscali e alle spese mediche oggetto di copertura di polizza sanitaria o di altra natura. In quest'ultimo caso, occorre dichiarare che la richiesta di rimborso sia stata rifiutata, indicandone le relative motivazioni ovvero, in caso di rimborso parziale, va indicata la parte residua a carico del beneficiario.

Qualora la richiesta di sussidio riguardi spese per grave patologia, occorre allegare alla richiesta la certificazione medica che attesti la gravità della patologia stessa, non potendo tale giudizio essere rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio che riceve la richiesta di sussidio.

Relativamente alle spese funerarie, la concessione è subordinata al possesso di un reddito disponibile in misura inferiore a € 32.000,00.

Si sottolinea che non è possibile richiedere sussidi per benefici per i quali siano previsti specifici contributi (es. non è possibile richiedere sussidi per i dispositivi ottici correttivi, in quanto rientrano nel contributo per assistenza protesica).

La Direzione centrale Risorse umane potrà avvalersi delle professionalità ritenute necessarie ai fini dell'istruttoria e della definizione delle istanze pervenute.

Si precisa, infine, che in fase d'istruttoria delle domande, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al richiedente il sussidio la documentazione in originale, attestante le spese sostenute, laddove si rendesse necessario.

NOTA A VERBALE

La CISL FP sottoscrive il presente verbale, sottolineando il valore del lavoro portato avanti con l'Amministrazione che continua a perseguire l'obiettivo di rispondere sempre di più alle aspettative dei lavoratori dell'INAIL in termini di istituti e loro fruibilità.

Nel rimandare attraverso la dichiarazione congiunta ogni riflessione sulle modalità di applicazione dell'ISEE per alcuni istituti, ribadiamo la necessità di fornire una risposta definitiva all'annosa questione delle spese di funzionamento dell'ASDEP.

La questione più volte sollecitata dalla Scrivente è, dunque, quella di ricondurre al fondo BSA le somme accantonate, attingendo alle risorse del personale FC/AFC e mai formalmente comunicate dagli uffici alle OO.SS. nella loro concreta entità fino a oggi, per le spese di gestione della struttura da sostenere con le stesse modalità adottate dagli altri enti fondatori che non hanno gravato, non gravano e non graveranno sul fondo BSA del personale.

Come noto, gli altri enti fondatori partecipano alle spese di gestione dedicando personale alla struttura, avendo l'ulteriore vantaggio di un contatto diretto per i propri dipendenti oppure mettendo a disposizione spazi e strumentazione. Non si comprende la ragione per cui Inail faccia ricadere sui propri lavoratori questo costo. Ricordiamo, nuovamente, che fin dall'inizio avevamo chiesto di provvedere alle spese di supporto adottando le stesse modalità di INPS e ACI.

Roma, 29 ottobre 2025

Il Coordinatore Nazionale

Marco Molinari



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

SINDACATO AUTONOMO INAIL

Coordinamento Nazionale

P. le Pastore, 6 – 00144 ROMA

Tel. 06 5487 3954 - 3957

confsal-unsa@inail.it - www.autonominail.it



*per il Personale
Area Funzioni centrali
(ex EPNE)*

NOTA AL VERBALE

Le scriventi CONFSAL-UNSA e DIRSTAT-FIALP-UNSA sottoscrivono il verbale relativo ai Benefici socioassistenziali per l'anno 2025 con riserva.

Mentre approvano, in quanto proponenti il riconoscimento dell'anno di studio frequentato all'estero come già riconosciuto dal MIUR, esprimono perplessità sui contenuti della nota congiunta pur dichiarandosi disponibili ad un approfondimento utile a verificarne l'impatto.

La scelta di estendere l'ISEE a tutti gli istituti, ad avviso delle scriventi, modifica totalmente l'impianto in vigore da anni in INAIL perché condiziona all'assistenza anche la parte dei benefici che fino ad oggi sono legati al merito degli studenti ancorché con piccoli accorgimenti per le borse di studio.

Ad avviso delle scriventi, in attuazione della Carta costituzionale, finora nell'Ente era stato trovato il giusto equilibrio tra sostegno al reddito e incentivo ai più meritevoli che oggi si vorrebbe stravolgere, appunto, legando tutto al reddito anziché al merito.

Proprio queste Organizzazioni che del merito, da circa ottant'anni, sono strenui sostenitori non possono, né vogliono, essere accostati a questa che se accolta rappresenta un'evidente involuzione che, tra l'altro, mortifica i nostri figli perché non viene valorizzata la loro bravura ed impegno.

IL COORDINATORE GENERALE

F.to Francesco Savarese



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE



Coordinamento Nazionale FLP EPNE

Roma, via Aniense 14 mail epne@flp.it tel.3475343005-3714588306

NOTA A VERBALE INPS-INAIL

FLP SOTTOSCRIVE GLI ACCORDI INPS INAIL SUI BENEFICI ASSISTENZIALI 2025

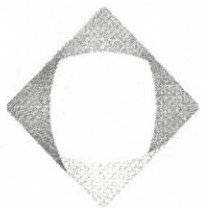
**PER CONSENTIRNE IL PAGAMENTO AI COLLEGHI
E SOLLECITA PERCHÉ AVVENGA AL PIÙ PRESTO POSSIBILE
MA CONTESTA IL SISTEMA ASDEP E LA RELATIVA SPESA
CHE SOLO PER INPS E INAIL AMMONTA PER IL 2025 A CIRCA
12 MILIONI DI EURO**

**A FRONTE DI QUESTA SOMMA I LAVORATORI DELL'INPS E DELL'INAIL
DA ANNI NON HANNO UNA POLIZZA SANITARIA ADEGUATA
SONO COSTRETTI A VERSARE SOMME ALTISSIME
PER LE ADESIONI VOLONTARIE INTEGRATIVE
DELLA COPERTURA BASE E PER I FAMILIARI NON A CARICO
MA TROPPO SPESSO NON VENGONO RIMBORSATI
PER LE FRANCHIGIE ALTISSIME IMPOSTE DALL'ASDEP
LA FLP EPNE HA CHIESTO DI AUMENTARE I TETTI
AI RIMBORSI DEGLI ALTRI BENEFICI (ASILI NIDO, VIAGGI, SOGGIORNI,
BORSE STUDIO, CULTURA, SUSSIDI STRAORDINARI, ECC.) E HA
SOSTENUTO ANCHE UN SUSSIDIO STRAORDINARIO PER TUTTI I
COLLEGHI IN DIFFICOLTÀ PER L'AFFITTO
FLP EPNE STA LOTTANDO PER OTTENERE UNA POLIZZA SANITARIA
ASDEP MIGLIORE E DENUNCIA DA TEMPO CHE A CAUSA
DELL'ASSICURAZIONE SANITARIA GESTITA DALL'ASDEP SONO IN
SOFFERENZA GLI ALTRI BENEFICI ASSISTENZIALI CHE VENGONO
RIMBORSATI SOLO PARZIALMENTE E ANCHE QUEST'ANNO I SUSSIDI PER
MOTIVI DI SALUTE SUBIRANNO ABBATTIMENTI NOTEVOLI**

Roma, 12 novembre 2025

La Segreteria Nazionale

FLP EPNE 979 25 NOTA A VERBALE BENEFICI ASSISTENZIALI INPS INAIL



UNADIS
UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

ACCORDO SUI BENEFICI ASSISTENZIALI 2025. DICHIARAZIONE A VERBALE UNADIS

Il sindacato UNADIS **non sottoscrive il presente accordo.**

Nel far ciò ribadisce quanto già espresso, sulla necessità che si concentrino i fondi sulla polizza sanitaria ASDEP, sempre più inadeguata, e che rappresenterebbe invece la vera e più tutelante misura di welfare aziendale.

Ciò in luogo di una distribuzione a pioggia e dispersa delle risorse su tutta una serie di contributi spot.

UNADIS **non sottoscrive** altresì a causa dell'adozione pressoché generalizzata ed in misura sempre maggiore del modello di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la fruizione dei benefici.

Estendere il limite ISEE significa escludere o limitare in modo inaccettabile la possibilità di usufruire dei benefici per il comparto dirigenziale, quando invece gli stessi sono espressamente previsti ed elencati nel CCNL 2022/2024 della Dirigenza Area Funzioni Centrali.

Il parametro ISEE, così applicato con esclusione o limitazione dei benefici dei dirigenti, rappresenta un trasferimento di risorse da un comparto (quello della dirigenza) a quello del personale Funzioni Centrali.

In ragione di quanto sopra UNADIS rivaluterà la richiesta della sottoscrizione di un accordo per i benefici assistenziali per il solo comparto della dirigenza, previa suddivisione del fondo, ora unico, in proporzione al monte salari di ogni comparto.

Valentina Arginelli

Aldo Pensa

Roma, 29 ottobre 2025

Oggetto: dichiarazione di firma verbale 29 ottobre 2025 – BSA 2025.

Io sottoscritto Alessio Mercanti rappresentante del sindacato FP CGIL dichiaro di voler sottoscrivere il verbale in oggetto senza nota a verbale.

firma

f.to Alessio Mercanti